

Roma, 4 Agosto 2021

OR.S.A. FERROVIE: SEMPRE A DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO VINTO ART. 28 - SBB CARGO ITALIA

A seguito di sanzioni disciplinari disposte da SBB Cargo Italia, nei confronti di alcuni lavoratori che avevano aderito ad uno sciopero dichiarato da OR.S.A. Ferrovie, la nostra struttura della Lombardia -di concerto con lo studio legale dell'Avvocato Lorenzo Franceschinis- aveva presentato ricorso di cui art. 28 della Legge 1970 n° 300.

Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, con il Decreto dello scorso 31.07.2021, ha ritenuto fondato il nostro ricorso e conseguentemente giudicato antisindacale il comportamento messo in atto dalla società SBB Cargo Italia.

Nello specifico -accogliendo le nostre richieste- il Giudice ha decretato:

- che il comportamento adottato dalla Società SBB Cargo Italia deve ritenersi illegittimo e antisindacale, in quanto lesivo del diritto di sciopero dei lavoratori;
- il lavoratore ha il diritto individuale di partecipazione allo sciopero legittimamente indetto, senza avere alcun obbligo di preventivo avviso al datore di lavoro della sua assenza e dei motivi della stessa;
- non vi è alcun ulteriore obbligo per il lavoratore in sciopero di riprendere servizio in una località diversa da quella dello sciopero, località che -stante lo sciopero- dovrebbe raggiungere con mezzi propri durante lo sciopero, senza alcun comando o autorizzazione datoriale, esponendosi anche ad eventuali rischi probabilmente non coperti dall'Inail, nel caso di infortunio;
- SBB Cargo Italia non potrebbe, in ogni caso, avviare procedimenti disciplinari senza la preventiva valutazione della Commissione di Garanzia. Il combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146/1990 riserva questa facoltà alla Commissione di Garanzia, nei settori e per le società soggette alla legge n. 146/1990;
- che sussiste il requisito dell'attualità della condotta antisindacale e del perdurare dei suoi effetti, trattandosi di condotta non isolata, con effetti persistenti ed idonei a creare esiti intimidatori permanenti sull'efficacia degli scioperi nei confronti della società resistente;
- sempre nei confronti di SBB Cargo Italia, la cessazione di tali comportamenti astenendosi, per il futuro, dall'emanare gli ordini sopra indicati.;
- di annullare i procedimenti disciplinari avviati a carico dei lavoratori e le sanzioni adottate a carico degli stessi, con comunicazione scritta dell'annullamento ai lavoratori e l'affissione di copia del presente decreto in tutte le bacheche aziendali.

OR.S.A. Ferrovie è consapevole che la Legge 1990 n° 146 ha limitato, più che in altri Paesi comunitari, il diritto di sciopero, ma allo stesso modo è vigile affinché distorte interpretazioni non la comprimano ulteriormente. In tal senso abbiamo e continueremo ad agire nei confronti delle aziende e nei confronti della stessa Commissioni di Garanzia; ricordiamo infatti i ricorsi presentati al Tar del Lazio in merito ai servizi minimi di NTV - Italo e delle norme sullo sciopero per la sicurezza che, purtroppo, sono in attesa di giudizio da oltre sei anni.

La Segreteria Nazionale

